ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DIFFERIMENTO DI TERMINI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI A FINI DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

**Il Consiglio Comunale**

**Premesso che :**

in tutto il territorio nazionale si stanno adottando urgenti ed importanti misure di contenimento all’epidemia del COVID-19 ( Coronavirus);

dette misure hanno riflessi considerevoli in tutti i settori ed ambiti creando forti disagi a tutti i territori colpiti, stante l’impossibilità di agire od operare per effetto delle limitazioni disposte per salvaguardare e limitare al massimo il contagio;

**Visti** i numerosi decreti adottati dal mese di febbraio 2020 ad oggi, causa il perdurare e l’estendersi dell’epidemia sull’intero territorio nazionale;

**Considerata** la forte crisi che tale situazione ha creato e sta creando all’economia del paese, ed in particolare alle imprese del settore turistico, date le numerose disdette verificatesi già dal mese di gennaio 2020;

**Rilevato**, altresì che, comunque, tutte le attività commerciali e non stanno risentendo delle misure di contenimento adottate con conseguente riduzione degli incassi e difficoltà ad effettuare pagamenti /e/o versamenti di qualunque natura;

**Ritenuto** opportuno consentire alle famiglie ed alle imprese del territorio di poter beneficiare di misure volte a differire adempimenti e scadenze tributarie e non, in un momento così eccezionale come quello che è in atto e sta interessando tutto il territorio nazionale , nell’attesa dei decreti che anche il governo si sta adoperando a varare in questi giorni;

**Vista** la potestà regolamentare in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. lgs. 446/1997, l’art. 12 del D. lgs. 159/2015 nonché l’art 23 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie e di riscossione ne delle entrate extratributarie che , in relazione a situazioni e ed eventi eccezionali di tal fatta prevedono la possibilità di differire eventuali scadenze tributarie o di sospenderle per un determinato periodo tempo;

**Visti :**

la L. 212/2000 in materia di diritti del contribuente;

il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Ferrara ,approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7/13736/2013 del 25/03/2013 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 94/130122/2018 del 23/11/2018;

il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e riscossione Entrate Extratributarie, approvato con delibera Consiglio Comunale n.9/30038/98 del 19/1/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ;

il documento di programmazione DUP 2020/2024 approvato con atto CC n. 23619 del 16/03/2020;

- il comunicato della Finanza Locale che ha differito il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali al 30 aprile 2020;

**Ritenuto opportuno**  in tale contesto sostenere concretamente tutte le imprese del settore turistico e non, posticipando le scadenze ed i termini afferenti determinati adempimenti e connessi versamenti tributari ricadenti tra il 21 febbraio 2020 ed il termine del periodo di sospensione (3 aprile 2020), **al 15 luglio 2020**, e precisamente:

* gli obblighi ed i connessi versamenti afferenti l’imposta di soggiorno ricadenti, ai sensi dell’ art. 7 del vigente regolamento disciplinante l’imposta, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 15 aprile 2020. In tal modo in occasione della presentazione e del riversamento dell’imposta di soggiorno relativa al secondo trimestre 2020, verranno effettuati anche la presentazione della dichiarazione ed il riversamento dell’imposta di soggiorno relativa al primo trimestre 2020, semplificando ed unificando cosi gli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;

**VISTO:**

il Testo unico enti locali, con particolare riferimento agli artt.:

l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la l. 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all’albo degli atti ed il CAD (Codice Amministrazione Digitale- D.lgs. N. 82/2005);

l’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, in materia di pubblicazione delle delibere;

l’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale, che prevede la doppia pubblicazione per gli atti normativi di natura regolamentare, e precisamente: “*I regolamenti, una volta adottati con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale*;

l’art. 239, che ha ampliato le funzioni dell’organo di revisione e che tale provvedimento soggiace al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

il D. Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.;

**Acquisito:**

il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Tributarie dott.ssa Pierina Pellegrini ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta di cui trattasi, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

il parere favorevole dell’Organo di revisione economica-finanziaria , ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/200, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;

Sentite la Giunta Comunale e la1^ Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

- Alla luce di quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto, al fine di sostenere concretamente tutte le imprese del settore turistico e non, in questa situazione di eccezionale emergenza di posticipare, **limitatamente all’anno 2020**, le scadenze ed i termini afferenti determinati adempimenti e connessi versamenti tributari ricadenti tra il 21 febbraio 2020 ed il termine del periodo di sospensione (3 aprile 2020), **al 15 luglio 2020**, e precisamente: gli obblighi ed i connessi versamenti afferenti l’imposta di soggiorno ricadenti, ai sensi dell’ art. 7 del vigente regolamento disciplinante l’imposta, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 15 aprile 2020.

**- Di modificare,** comeda prospetto di seguito riportato**,** quindi, l’art. 7 del vigente regolamento dell’ imposta di soggiorno, aggiungendo al comma 1, il punto 3 bis) che così dispone: “*Limitatamente all’esercizio finanziario 2020 la dichiarazione di cui al precedente punto 3), ed il relativo versamento dovranno essere effettuati entro il 15 luglio 2020.”* In tal modo in occasione della presentazione e del riversamento dell’imposta di soggiorno relativa al secondo trimestre 2020, verranno effettuati anche la presentazione della dichiarazione ed il riversamento dell’imposta di soggiorno relativa al primo trimestre 2020, semplificando ed unificando cosi gli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

|  |  |
| --- | --- |
| * Art. 7 Obblighi ( **ante modifiche)** | * Art .7 Obblighi ( **post modifiche)** |
| * 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferraraed i soggetti di cui al comma 1bis del precedente art. 6 , sono tenuti a: * 1) informare, anche nella versione multilingue predisposta dall’ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo; * 2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente art. 6.Qualora sia riscosso nel corso di un trimestre un importo inferiore ai 10 euro è possibile versarlo nel trimestre successivo e comunque non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo al trimestre di riferimento. Restano fermi gli obblighi dichiarativi. * 3) dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura o presso l’ immobile ad uso abitativo oggetto di contratto di locazione breve di cui all’art. 4 del Dl. 50/2017,convertito nella L. 96/2017, nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i dati anagrafici e di residenza degli ospiti che non hanno versato l’imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa. Limitatamente all’esercizio finanziario 2013 la dichiarazione di cui al precedente periodo, ed il relativo versamento dovranno essere effettuati dal gestore entro il 15 di ottobre 2013 e i successivi entro il 15 gennaio 2014. Dall’anno di imposta 2014 e successivi rimangono fermi i modi ed i termini previsti dal precedente art. 6, nonché dal punto 3) primo periodo del presente articolo . * Omissis.. i commi successivi | * 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara ed i soggetti di cui al comma 1bis del precedente art. 6, sono tenuti a: * 1) informare, anche nella versione multilingue predisposta dall’ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo; * 2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente art. 6.Qualora sia riscosso nel corso di un trimestre un importo inferiore ai 10 euro è possibile versarlo nel trimestre successivo e comunque non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo al trimestre di riferimento. Restano fermi gli obblighi dichiarativi. * 3) dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura o presso l’ immobile ad uso abitativo oggetto di contratto di locazione breve di cui all’art. 4 del Dl. 50/2017,convertito nella L. 96/2017, nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i dati anagrafici e di residenza degli ospiti che non hanno versato l’imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa. Limitatamente all’esercizio finanziario 2013 la dichiarazione di cui al precedente periodo, ed il relativo versamento dovranno essere effettuati dal gestore entro il 15 di ottobre 2013 e i successivi entro il 15 gennaio 2014. Dall’anno di imposta 2014 e successivi rimangono fermi i modi ed i termini previsti dal precedente art. 6, nonché dal punto 3) primo periodo del presente articolo; * ***3)bis: Limitatamente all’esercizio finanziario 2020 la dichiarazione di cui al precedente punto 3), ed il relativo versamento dovranno essere effettuati entro il 15 luglio 2020***. * Omissis … i commi successivi |

**Dato atto che:**

- il presente atto non comporta impegno di spesa e/o riduzione di entrata ed è compatibile con le previsioni di bilancio;

- il Responsabile del procedimento è la D.ssa Pierina Pellegrini, dirigente del Servizio Risorse Tributarie;

**di comunicare:**

- a tutte le strutture ricettive comunali ed alle associazioni maggiormente rappresentative di categoria il differimento dei termini relativi alla dichiarazione periodica del primo trimestre 2020 , dandone altresì adeguata diffusione sulle pagine dedicate all'imposta di cui all'oggetto;

- di adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ed altresì di procedere alla pubblicazione sul portale del federalismo del presente atto nel rispetto dei termini di legge.